

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1156 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Disposizioni attuative dell'art. 1 comma 796 lettera r) della legge n. 296 del 27.12.2006 - Legge Finanziaria 2007.**

PREMESSO:

che l'art. 1 comma 796 lettera r) stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

che con DGRC n. 460 del 20.03.2007 recante "Approvazione del Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge n. 311 del 2004" in riferimento alle disposizioni contenute nel Patto per la salute e nella legge finanziaria 2007 al punto VI è stato confermato l'obbligo di adottare provvedimenti per recuperare le somme dovute dai cittadini anche se esenti in caso di mancato ritiro di risultati di visite o esami diagnostici con decorrenza 1 gennaio 2007;

Considerato:

che con DGRC n. 880 del 23.06.2006 e successiva delibera n. 170 del 10 febbraio 2007 recante "Piano Regionale Contenimento Tempi di Attesa (PRCTA)" è stato approvato il Piano Regionale e sono state fornite alle AASSLL ed alle AAOO le indicazioni operative relative alla predisposizione dei piani attuativi aziendali di contenimento delle liste di attesa, in particolare relativamente agli aspetti di prenotazione, comunicazione e informazione sulle liste di attesa ai cittadini;

rilevato che è necessario integrare la DGRC n. 170/2007 nella parte in cui non prevede l'eventualità del recupero delle somme dovute dai cittadini per il pagamento di esami effettuati e non ritirati in relazione ai paragrafi: "GESTIONE DEL SISTEMA DI REFERTAZIONE" e "CRITERI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE SULLE LISTE DI ATTESA AI CITTADINI"

Vista:

la Deliberazione N. 294 del 28.02.2007 recante "Disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione della sanità regionale.";

L'Assessore alla Sanità propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che sono parte integrante della presente deliberazione:

- Di disporre che a decorrere dal 1 gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato entro trenta giorni dalla data prevista per il rilascio del referto, i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita;

- Che saranno impartite ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle AA.OO., dell'IRCCS e delle AA.OO.UU. le disposizioni per il recupero delle somme dovute;

- Di dare mandato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle AA.OO., dell'IRCCS e delle AA.OO.UU., nelle more dell'emanazione delle direttive di cui al punto precedente, di provvedere a disciplinare le procedure per il recupero delle somme dovute;

- di integrare la DGRC n. 170 del 10.02.2007 nel sottoparagrafo "GESTIONE DEL SISTEMA DI REFERTAZIONE" come segue: "Le Aziende sanitarie provvederanno a definire, nel Programma attuativo aziendale, le modalità e le procedure atte a prevedere il recupero delle somme dovute per il pagamento delle visite o esami diagnostici e di laboratorio da parte dei cittadini che hanno usufruito di prestazioni di cui non hanno ritirato i risultati" e nel paragrafo "I CRITERI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE SULLE LISTE DI ATTESA AI CITTADINI" con la previsione di un'informativa per i cittadini sull'obbligo del pagamento per intero della prestazione usufruita (visite o esami diagnostici e di laboratorio) di cui il cittadino non abbia ritirato i risultati ai sensi dell'art. 1 comma 796 lettera r) della legge n. 296 del 27.12.2006. Tale informativa dovrà essere fornita

almeno mediante la Carta dei servizi, il portale regionale, i portali delle AA.SS.LL., AAOO, IRCCS e

AAOOUU e presso gli URP;

- di trasmettere il presente atto ai Settori Assistenza Sanitaria e Programmazione Sanitaria per quanto di rispettiva competenza e per la notifica ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle AA.OO., dell'IRCCS e delle AA.OO.UU.

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino